

► Decreto Sostegni-bis

1 – INNALZAMENTO ALIQUOTE DI COMPENSAZIONE IVA BOVINI E SUINI

Il nuovo decreto Sostegni-bis fissa, per l'anno 2021, **percentuale di compensazione pari al 9,5% per le cessioni di bovini e suini** in luogo di quelle attualmente vigenti pari, rispettivamente, al 7,65 e 7,95 %

La misura è volta ad agevolare i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR 633/72, i quali determinano l'ammontare forfetario dell'imposta detraibile sulla base di tali percentuali di compensazione.

2- DA MERCOLEDI' 16/06/2021 I BONIFICI AUTOMATICI DEL DECRETO SOSTEGNI -BIS

L'art. 1 del decreto introduce un **nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti già beneficiari di quello presentato entro il 28/05/2021 senza che sia necessaria la presentazione di un'ulteriore istanza**; resta, in ogni caso, necessario avere una partita IVA attiva al momento di entrata in vigore del predetto DI Sostegni-bis. Il contributo, difatti, verrà erogato direttamente e **in automatico dall'Agenzia delle Entrate nella stessa modalità e misura** di quanto già erogato, a condizione che i destinatari non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

3- DA MERCOLEDI' 23/06/2021 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI -BIS

L'agenzia delle Entrate e il partner tecnologico Sogei stanno mettendo a punto la procedura per la richiesta telematica dei contributi integrativi o alternativi (sempre previsti dal Sostegni-bis), che prenderanno in considerazione il **calo del fatturato e di corrispettivi del 30%** ma misurato su un **nuovo intervallo temporale di riferimento: ammontare medio mensile dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto a quello dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**. Dal 23/06/2021, che non è un click day, ci saranno poi 60 giorni di tempo per inviare la richiesta online alle Entrate.

Domanda che potrà essere presentata sia da chi ha già fatto richiesta per il contributo del Sostegni-1 con le seguenti percentuali:

- 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 mln;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 mln;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 mln.

sia da chi non l'ha fatto con gli stessi scaglioni di fatturato ma aliquote più alte e rispettivamente negli importi di 90%, 70%, 50%, 40% e 30%

4- IVA SULL' E-COMMERCE, SOGLIA UNICA PER LA TASSAZIONE A DESTINO

Entrano in vigore **dal 1° luglio 2021** le nuove regole IVA UE sull'e-commerce nei confronti dei consumatori finali europei. Viene previsto quanto segue:

- fino alla **soglia minima annua di 10.000 euro**, l'IVA viene applicata nel Paese del cedente;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l'ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.

Al superamento della soglia il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss, al fine di bypassare l'onere dell'identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni.

Il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati:

- il **regime OSS** (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo,
- ed il **regime IOSS** (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

La registrazione è da effettuarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate partire dal 1° aprile 2021.

5- ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 2022

A partire dal 2022 l'esterometro sarà abolito ed entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica anche per acquisti e vendite con controparti estere. La trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), già obbligatoria in Italia, diventerà così necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori dello Stato.

Fino al 31 dicembre di quest'anno, comunque, sarà sufficiente registrare su carta tutte le fatture da/verso l'estero.

Dal 1° gennaio 2022, invece, la trasmissione dei dati in formato Xml della fattura elettronica dovrà pervenire all'SDI, entro i normali termini di emissione – nel caso di operazioni attive – o entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione – nel caso di operazioni passive –.

Entrando in dettaglio, per quanto riguarda le **fatture attive** non cambierà molto rispetto a quanto già avviene per le fatture attive nazionali.

Le **fatture passive** continueranno a essere ricevute in modalità analogica e il soggetto che le riceverà dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere tramite SDI, che dovrà essere di una delle seguenti tipologie:

- TD17, di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- TD18, di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

Per informazioni contattare gli uffici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026